



Roma, 12.04.2017

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201700003114/AG  
Oggetto: **Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 30 marzo 2017- Distributori automatici**  
Circolare n. 10403

Sito Sì  
8.3  
Ifo Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Per i distributori automatici che non dispongono di una porta di comunicazione l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati scatterà dal 1 gennaio 2018*

Si fa seguito alla circolare federale n. 10316 del 7.2.2017 per segnalare che, con provvedimento dell'Agenzia digitale del 30 marzo 2017 (cfr all. 1), sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Il provvedimento riguarda i distributori automatici che non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Per tale tipologia di distributori **la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi** dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in oggetto (cfr all. 2) - che, a decorrere dal 30 giugno 2017, sostituiscono quelle allegate al provvedimento dell'Agenzia del 30 giugno 2016 - e, in fase di prima applicazione, **saranno obbligatorie a partire dalla data del 1 gennaio 2018.**

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

I soggetti passivi IVA che utilizzano i suddetti distributori devono comunicare all'Agenzia delle entrate entro la data di messa in servizio degli stessi la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l'informazione che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione, nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.

Si evidenzia inoltre che per i distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell'attività commerciale dove è presente il Registratore telematico, avente le caratteristiche tecniche descritte nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (cfr all. 3), l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi può essere adempiuto utilizzando il suddetto Registratore telematico.

Si rammenta, infine, che, come già evidenziato nella circolare federale n. 10316 sopra richiamata, per quanto riguarda i distributori automatici dotati delle caratteristiche di cui al provvedimento del 30 giugno 2016 e quindi di una porta di comunicazione, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie dal 1 aprile 2017.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 3